

N. R.G. 13984/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

dott. Raffaele Del Porto presidente
dott. Carlo Bianchetti giudice
dott. Davide Scaffidi giudice relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **13984/2019** promossa da:

T [REDACTED] **S.P.A.** (C.F. [REDACTED])

con la prof.ssa avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED];

ATTRICE

contro

A [REDACTED] **M** [REDACTED] quale imprenditore individuale con ditta **E** [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

O [REDACTED] **C** [REDACTED] **S.R.L.S.** (C.F. [REDACTED])

I [REDACTED] **G** [REDACTED] **S.R.L.S.** (C.F. [REDACTED])

con l'avv. [REDACTED];

CONVENUTE

Oggetto: contraffazione disegni comunitari registrati

Conclusioni:

per l'attrice:

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

1) accertare e dichiarare che le macchine per la palestra, anche a marchio "P [REDACTED]" e "P [REDACTED] F [REDACTED]", indicate in atti e riportate nelle tabelle sub docc. 36, 37, 44, 50, 50bis e nei docc. 79, 80, 80bis e 90 sono copie contraffatte delle macchine per la palestra di T [REDACTED] S.p.a. relative alle linee "P [REDACTED]", "S [REDACTED]" e "S [REDACTED] P [REDACTED]"; e per l'effetto



- 2) accertare e dichiarare che le attività di utilizzo a fini commerciali, di pubblicizzazione, di offerta in vendita e di commercializzazione delle macchine per la palestra, anche a marchio “P [REDACTED]” e “P [REDACTED] F [REDACTED]”, indicate in atti e riportate nelle tabelle sub docc. 36, 37, 44, 50, 50bis e nei docc. 79, 80, 80bis e 90 realizzate dalla sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] in qualità di titolare dell’impresa individuale E- [REDACTED] [REDACTED], da O [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l.s. e da I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.s., anche attraverso i rispettivi siti web [REDACTED] e [REDACTED] violano i diritti di privativa industriale di titolarità di T [REDACTED] S.p.a. nonché il diritto d’autore dell’attrice, configurando altresì e in ogni caso atti di concorrenza sleale nonché atti di pirateria;
- 3) accertare e dichiarare che il danno patrimoniale subito da T [REDACTED] S.p.a., a titolo di lucro cessante, in conseguenza degli illeciti realizzati dalla sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] in proprio e in qualità di titolare dell’impresa individuale E- [REDACTED] [REDACTED], da O [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l.s. e da I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.s., ex artt. 125 c.p.i. e 2043, 2059 e 2600 c.c., anche in via solidale tra loro, ammonta alla somma complessiva di euro 1.032.000,00 (di cui euro 672.000,00 a titolo di utile lordo non incassato da T [REDACTED] nel periodo 2017-2019 in conseguenza dell’illecita commercializzazione di macchine da palestra in contraffazione di quelle delle linee “P [REDACTED]”, “S [REDACTED]” e “S [REDACTED] P [REDACTED]” di T [REDACTED] cfr. pag. 19 della CTU; ed euro 360.000,00 a titolo di royalties non incassate da T [REDACTED] nel periodo 2017-2019 che le convenute avrebbero dovuto corrispondere all’attrice nel periodo 2017-2019 per l’illecito utilizzo dei marchi di titolarità di T [REDACTED] illecito utilizzo a fini commerciali di macchine da palestra contraffatte, illecito utilizzo del design delle macchine di titolarità di T [REDACTED], cfr. pagg. 19-26 della CTU;
- 4) accertare e dichiarare che il danno patrimoniale subito da T [REDACTED] S.p.a., a titolo di danno emergente, in conseguenza degli illeciti realizzati dalla sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] in proprio e in qualità di titolare dell’impresa individuale E [REDACTED] [REDACTED], da O [REDACTED] S.r.l.s. e da I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.s., ex artt. 125 c.p.i. e 2043, 2059 e 2600 c.c., anche in via solidale tra loro, ammonta alla somma complessiva non inferiore ad euro 2.202,00 (cfr. pagg. 5-6 della seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., sub docc.120,121);
- 5) inibire, ai sensi dell’art. 124 e 131 c.p.i. ed in ogni caso e comunque ai sensi dell’art. 2599 c.c. e dell’art. 163 l.d.a., alla Sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] in proprio e in qualità di titolare dell’impresa individuale E- [REDACTED] [REDACTED] e alle società O [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l.s. ed I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.s. qualsiasi utilizzo, diretto ed indiretto, dei diritti di privativa industriale di T [REDACTED] S.p.a. relativi alle macchine delle linee “P [REDACTED]”, “S [REDACTED]” e “S [REDACTED] P [REDACTED]” così come meglio descritti in atti ed elencati nel doc. 22 nonché dei marchi registrati dalla attrice sub docc. 23-26, ivi comprese le attività di commercializzazione, pubblicizzazione e vendita di macchine da palestra, anche a marchio “P [REDACTED]” e “P [REDACTED] F [REDACTED]”, anche acquistate dal produttore cinese S [REDACTED] Ji [REDACTED] F [REDACTED] E [REDACTED] Co., Ltd.;



6) ordinare, ai sensi dell'art. 124 c.p.i. e in ogni caso e comunque ai sensi dell'art. 2599 c.c., alla Sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa individuale E- [REDACTED] e alle società O [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l.s. ed I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.s. il ritiro definitivo dal commercio, nonché la distruzione anche presso terzi, a spese delle convenute e a cura dell'attrice, delle macchine per la palestra, anche a marchio "P [REDACTED]" e "P [REDACTED] F [REDACTED]", così come meglio descritte in atti ed individuate nelle tabelle di cui ai docc. 36, 37, 44, 50 e 50bis e nei docc. 79, 80, 80bis e 90, le quali costituiscono contraffazione dei diritti di privativa industriale di T [REDACTED] S.p.a. relativi alle macchine delle linee "P [REDACTED]", "S [REDACTED]" e "S [REDACTED] P [REDACTED]" così come meglio descritti in atti ed elencati nel doc. 22, nonché dei marchi registrati dalla attrice sub docc. 23-26;

7) confermare il sequestro giudiziario e/o industrialistico ex artt. 130 c.p.i. e 670 c.p.c. che l'attrice ha eseguito in data 18 e 20 giugno 2019 sulle macchine per la palestra contraffatte così come indicate nelle relazioni del CTU, Ing. G [REDACTED] S [REDACTED], allegate ai verbali di sequestro, confermando altresì la nomina della Sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] a custode dei beni sequestrati a sue integrali spese e conseguentemente ordinare, ai sensi dell'art. 124 c.p.i. ed in ogni caso e comunque ai sensi dell'art. 2599 c.c., la distruzione delle predette macchine sottoposte a sequestro giudiziario a spese delle convenute e a cura dell'attrice;

8) confermare e/o ordinare il sequestro industriale e/o giudiziario mediante oscuramento ex artt. 130 c.p.i. e 670 c.p.c., da eseguirsi a cura della attrice e a spese delle convenute, tramite Ufficiale Giudiziario e con l'ausilio di un tecnico informatico, al quale la Sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] dovrà comunicare le relative credenziali di accesso dei seguenti siti web [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] ovvero autorizzando l'Ufficiale Giudiziario ad eseguire il suddetto sequestro adottando ogni e qualsiasi misura informatica e/o utilizzando ogni e qualsiasi strumento software e/o hardware in grado di realizzare l'oscuramento dei predetti siti web indipendentemente dalla comunicazione delle credenziali d'accesso da parte delle Sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]

9) disporre il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 144bis c.p.i. e in ogni caso e comunque ex art. 671 c.p.c., a mezzo Ufficiale Giudiziario dei beni mobili, ivi compresi gli strumenti finanziari, ed immobili della sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa individuale E- [REDACTED] [REDACTED] e delle società O [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l.s. ed I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.s. nonché il blocco dei conti correnti bancari e postali intestati alle stesse;

10) fissare una somma, ai sensi dell'art. 131 c.p.i. ed in ogni caso e comunque ai sensi dell'art. 2599 c.c. e dell'art. 156 l.d.a. non inferiore ad euro 5.000,00 (o alla diversa somma determinata dal Giudice) che la sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa individuale E [REDACTED] [REDACTED] e le società O [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l.s. ed I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.s., saranno tenute, anche solidalmente,



a pagare a T [REDACTED] S.p.a. per ogni atto compiuto in violazione dell'emananda sentenza e per qualsivoglia inosservanza o ritardata osservanza del provvedimento stesso;

11) ordinare la pubblicazione, ai sensi dell'art. 126 c.p.i. ed art. 700 c.p.c., dell'emananda sentenza, anche per estratto, a cura dell'attrice e a spese, anche in via solidale, di M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa individuale E- [REDACTED], O [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l.s. ed I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.s. su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e sulla homepage dei siti web [REDACTED];

12) autorizzare T [REDACTED] S.p.a. a divulgare l'emanando provvedimento agli acquirenti delle macchine contraffatte per cui è causa nonché agli Uffici doganali competenti;

13) trasmettere il fascicolo del presente procedimento alla Procura della Repubblica competente affinché sia accertata l'eventuale rilevanza penale delle condotte delle convenute anche ai sensi degli artt. 473, 648, 388 c.p.

in via istruttoria:

14) ordinare, ai sensi degli artt. 144bis e 121, comma 2bis c.p.i., alla sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa individuale E- [REDACTED] nonché alle società O [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l.s. e I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.s., l'esibizione della relativa documentazione bancaria, finanziaria e commerciale ed in particolare: G [REDACTED] S.r.l.s. e alla sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED];

- il saldo dei suddetti conti correnti aggiornato alla data di esecuzione del richiesto provvedimento cautelare;

- gli estremi di eventuali strumenti finanziari di titolarità delle società O [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l.s., I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.s. e della sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] di M [REDACTED];

15) ordinare, ai sensi degli artt. 144bis e 121, comma 2bis c.p.i. alla sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa individuale E- [REDACTED] nonché alle società O [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l.s. e I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.s., l'indicazione di eventuali beni immobili e mobili registrati di titolarità delle società O [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l.s., I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.s. e di E- [REDACTED] ivi compresi i beni immobili e mobili intestati alla sig.ra M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED];

16) ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all'hosting provider l'esibizione delle credenziali di accesso al sito web [REDACTED] al fine di consentire il sequestro giudiziario mediante oscuramento delle pagine del predetto sito web ove sono pubblicizzate, offerte in vendita e commercializzate macchine per la palestra contraffatte.

Con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente giudizio di merito comprensive dei compensi liquidati al CTU con decreto di liquidazione dd. 7-18 aprile 2023 per i quali si insiste affinché siano rideterminati nella minor somma di euro 13.545,48 per tutte le ragioni di cui all'istanza di revoca del decreto di liquidazione dd. 17 aprile 2023 nonché delle spese, compensi ed accessori del procedimento



cautelare RG n. 3639/2019 e del sub-procedimento RG n. 3639/2019-1 comprensive dei compensi liquidati ai CTU nominati (cfr. docc. 117, 118, 119), nonché delle spese di registrazione dell'emananda sentenza.

Per le convenute:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Sezione specializzata in materia di impresa, contrariis reiectis:

- 1) rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto;
- 2) nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere le convenute responsabili di aver cagionato un danno alla società attrice, limitare l'eventuale onere in capo alla signora M. [REDACTED] al quantum accertato in corso di causa;
- 3) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande spiegate nei confronti delle convenute, limitare l'eventuale risarcimento in favore di parte attrice ai soli danni che dovessero essere ritenuti di giustizia a esito delle presente procedimento, limitatamente ai soli danni che dovessero risultare provati e cagionati da esclusiva responsabilità delle convenute.

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.

FATTO E PROCESSO

A seguito di descrizione ex art. 129 ss. c.p.i. T. [REDACTED] S.p.A. ha ottenuto in via cautelare *ante causam*, nei confronti di M. [REDACTED] A. [REDACTED] M. [REDACTED], quale imprenditore individuale che esercita attività con ditta "E- [REDACTED]", e delle due società partecipate e gestite da quest'ultima, O. [REDACTED] C. [REDACTED] s.r.l.s. e I. [REDACTED] G. [REDACTED] s.r.l.s.: a) l'inibitoria, assistita da penale, della commercializzazione di attrezzature da palestra contraffattorie delle privative vantate dall'attrice (disegni comunitari registrati, marchi figurativi registrati, marchi di forma di fatto, diritto d'autore), nonché b) il relativo sequestro industriale; c) il relativo ritiro dal commercio; d) la pubblicazione del provvedimento.

In questa sede l'attrice ha chiesto, oltre ai provvedimenti definitivi delle misure chieste in via cautelare, il risarcimento dei danni, la condanna al pagamento della penale maturata nelle more del giudizio di cognizione, il sequestro conservativo di beni delle convenute ex art. 144**bis** c.p.i.

In sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha rinunciato alla domanda di condanna al risarcimento dei danni e ha chiesto il mero accertamento del credito risarcitorio discendente dalla violazione dei diritti di privativa azionati nonché dalla violazione delle regole di lealtà commerciale; in sede di comparsa conclusionale ha rinunciato altresì alla domanda di accertamento e condanna al pagamento della penale.

A fondamento delle sue domande, T. [REDACTED] ha dedotto che le convenute hanno commercializzato tramite internet (dai siti [REDACTED] e [REDACTED]) macchinari da palestra in contraffazione dei modelli o disegni registrati relativi alle linee "P. [REDACTED]", "S. [REDACTED]" e



“S██████ P██████”; O██████ C██████ S.r.l.s., inoltre, ha pure destinato i macchinari contraffattori alla clientela delle palestre di sua proprietà a Casalmaggiore e a Viadana.

Le convenute hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono fondate secondo quanto di seguito precisato.

Sulle contraffazioni dedotte

Risulta assorbente l'esame delle condotte censurate sotto il profilo della violazione dei disegni registrati.

Come noto, i diritti del titolare di un disegno o modello comunitario, conferiti in forza del regolamento n. 6/2002, si estendono all'intero territorio dell'Unione, sul quale i disegni o modelli comunitari beneficiano di una protezione uniforme e producono i loro effetti. Analogamente, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei paesi designati. La protezione garantita ai disegni e modelli non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché esse non siano tali da creare un'impressione generale differente sulla base della complessiva interazione dei singoli elementi.

Secondo quanto affermato *ex multis* da Cass. civ. Sez. I Ord., 29/10/2020, n. 23975, “In tema di proprietà industriale, la verifica circa la sussistenza di una contraffazione di un modello comunitario, che va condotta valutando se il nuovo modello non susciti nel c.d. utilizzatore informato la stessa impressione generale del precedente, sulla base della combinazione delle caratteristiche estetiche, e tenendo conto del settore merceologico più o meno affollato da prodotti simili, integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, donde l'impossibilità di sollecitare, in sede di legittimità, un giudizio alternativo più favorevole sui medesimi elementi che quel giudice abbia già prudentemente apprezzato”.

Nella presente vicenda, rileva il tribunale che T██████ S.p.A. è titolare di 13 registrazioni di disegni comunitari e di una registrazione di disegno internazionale, afferenti a macchinari per palestra che fanno parte delle linee denominate “P██████”, “S██████” e “S██████ P██████” (docc. 5-9, 12, 14-21 att.).

Occorre valutare se i macchinari censurati, oggetto di descrizione e sequestro in fase cautelare, siano interferenti con le suindicate private.

Al riguardo si evidenzia che già al mero raffronto visivo tra i disegni registrati e i macchinari oggetto di censura, (rappresentati nelle colonne di destra delle tabelle comparative di cui ai docc. 36, 37, 44, 50, 50bis, nonché negli estratti dei siti internet delle convenute docc. 79, 80, 80bis e 90 att.) i macchinari pubblicizzati e venduti dalle convenute risultano essere copie identiche dei macchinari realizzati da T██████ e su cui l'attrice vanta diritti di privativa. Le immagini stesse con cui i prodotti sono pubblicizzati sono identiche alle immagini raffiguranti i macchinari pubblicizzati dall'attrice (talora persino nelle ombre), dalle quali



differiscono solo per via dell'apposizione, a volte solo in sovrapposizione, del marchio "P [REDACTED]" o "P [REDACTED]".

Sul punto, le convenute hanno contestato l'esistenza della contraffazione deducendo che i macchinari commercializzati sarebbero in realtà differenti da quelli prodotti dall'attrice. In particolare, le differenze sarebbero apprezzabili con riguardo al peso, alle dimensioni, al colore (giallo-oro per i prodotti T [REDACTED], giallo "acido tendente al verde oppure rosso" per i prodotti commercializzati dalle convenute).

Al netto della genericità delle allegazioni formulate, osserva il collegio che il peso e le dimensioni dei macchinari sono già in astratto elementi inidonei ad escludere la contraffazione, trattandosi di caratteristiche che esulano dall'ambito di protezione dei disegni comunitari, e che sono quindi irrilevanti ai fini del giudizio di interferenza. Come emerge dall'art. 31, comma 1 c.p.i., infatti, il disegno o modello comunitario tutela l'aspetto esteriore del prodotto dal punto di vista delle forme, delle linee, eventualmente del colore. Identiche considerazioni valgono per il disegno internazionale.

Con riferimento alle differenze di colore dedotte, ritiene il tribunale che le stesse siano irrilevanti in concreto ai fini del giudizio di interferenza, dal momento che: a) l'ambito di protezione dei disegni registrati fatti valere dall'attrice non risulta circoscritto all'impiego di determinati colori, talché la valutazione sulla contraffazione nel caso in esame deve avere ad oggetto esclusivamente le forme dei macchinari (che per l'appunto, sulla scorta anche del materiale raccolto in sede di descrizione, risultano copie identiche dei macchinari su cui l'attrice vanta la registrazione dei disegni; b) in ogni caso, l'utilizzo di colori differenti, laddove effettivamente ricorrente sul macchinario e non tanto nell'immagine del macchinario proposta al pubblico (di per sé modificabile mediante accorgimenti elementari), non conferisce ai macchinari commercializzati dalle convenute un aspetto significativamente differente rispetto a quello tutelato in capo all'attrice in forza delle privative menzionate.

Al di là delle allegazioni formalmente offerte circa la sussistenza di elementi differenziali, la difesa delle convenute si incentra in buona sostanza sul dedotto stato soggettivo di buona fede di M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] (sia quale imprenditore individuale che quale amministratore di O [REDACTED] e di I [REDACTED] G [REDACTED]), la quale, per "scarsa capacità imprenditoriale", avrebbe importato i macchinari contraffattori da una società cinese (circostanza confermata dalle fatture oggetto di descrizione), commercializzandoli senza essere a conoscenza dell'interferenza e rimanendo "vittima di truffa operata ai suoi danni" dalla società estera.

Al riguardo si evidenzia che nella disciplina del codice di proprietà intellettuale le violazioni dei diritti industriali rilevano su base esclusivamente oggettiva, talché l'eventuale ignoranza di ledere il diritto altrui non dispiega alcuna efficacia scriminante.

In conclusione, pertanto, tenuto conto degli esiti della descrizione, della documentazione offerta, nonché degli esiti della consulenza tecnica contabile, deve rilevarsi, partitamente per ciascuna convenuta, che:



Sulla domanda risarcitoria

Come anticipato, in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha rinunciato alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, e ha chiesto il mero accertamento del credito risarcitorio, quantificato anche mediante c.t.u.

La domanda è inammissibile.

Come affermato da Cass. civ. Sez. Unite Ord., 22/11/2022, n. 34388, “L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito”; e ancora, secondo Cass. civ. Sez. I Sent., 30/07/2015, n. 16162, “Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa”.

Nel caso in esame, l'accertamento del credito risarcitorio derivante da contraffazione, nella misura quantificata all'esito di c.t.u, non offrirebbe alla parte alcuna utilità giuridicamente apprezzabile, dal momento che: a) non rimuoverebbe alcuno stato di incertezza suscettibile di generare in futuro effetti pregiudizievoli per la parte, essendosi la lesione ormai consumata e le conseguenze pregiudizievoli ormai consolidate; b) non offrirebbe alcun rimedio alle conseguenze della lesione ormai consumata, essendo a tal fine necessaria una pronuncia giudiziale di condanna, in questo caso – si ribadisce - espressamente rinunciata; c) non dispiegherebbe alcun effetto sul piano sostanziale del diritto leso, dal momento che gli effetti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno discendono dalla comunicazione della volontà di esercitare tale diritto e che gli effetti interruttivi permanenti discendenti dalla proposizione della domanda giudiziale si protraggono fino alla definizione del giudizio; d) non sarebbe comunque idoneo a scongiurare nuove violazioni in futuro né le conseguenze pregiudizievoli di quella eventuale nuova violazione, non presentando l'accertamento un contenuto di tipo inibitorio.

Sulle misure industriali

A protezione dei disegni registrati fatti valere in giudizio deve essere concessa in via definitiva nei confronti delle convenute l'inibitoria dalla pubblicizzazione, dall'utilizzo e dalla commercializzazione dei macchinari sopra individuati, interferenti con i disegni registrati già indicati, ascrivibili alle linee “P [REDACTED]”, “S [REDACTED]” e “S [REDACTED] P [REDACTED]” di T [REDACTED], macchinari contraffattori comunque denominati, raffigurati nei docc. 36, 37, 44, 50, 50bis (colonne a destra) e nei docc. 79, 80, 80bis e 90 att.



A presidio della misura concessa si reputa congrua la fissazione in favore dell'attrice di una penale, pari a € 1.000,00, conformemente a quanto già disposto in sede cautelare, per ogni macchinario che venga pubblicizzato, utilizzato o commercializzato dalle convenute, eventualmente anche tramite web.

Deve essere altresì disposto in via definitiva il ritiro dal commercio dei macchinari contraffattori.

Attesa la perpetrazione degli illeciti contraffattori da parte dell'imprenditore individuale A [REDACTED] M [REDACTED] in epoca successiva alla comunicazione dell'ordinanza cautelare, e considerato il ruolo gestorio di A [REDACTED] M [REDACTED] in G [REDACTED] I [REDACTED] S.r.l.s. e O [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l.s., s'impone a carico di tutte le convenute la distruzione dei macchinari contraffattori, anche a cura dell'attrice laddove le convenute non vi abbiano già provveduto entro un mese dalla pubblicazione della sentenza, e in ogni caso a spese delle convenute.

Considerata la sopravvenuta inammissibilità della domanda risarcitoria, risulta assorbita la richiesta di sequestro conservativo ex art. 144 bis c.p.i., venendo meno la strumentalità della garanzia rispetto alle pretese soddisfatti dell'istante.

Deve essere concessa la misura della pubblicazione della sentenza per estratto, con riproduzione del dispositivo, per almeno 60 giorni consecutivi, sul sito internet [REDACTED] e sui siti internet delle ulteriori convenute (laddove questi ultimi *medio tempore* ripristinati), a spese delle convenute e a cura delle stesse o, in caso di mancata attuazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a cura dell'attrice, con autorizzazione dell'attrice a ricevere dall'hosting provider R [REDACTED] S.p.a. la consegna delle credenziali di accesso per tale fine.

Preso atto della già avvenuta trasmissione del fascicolo cautelare alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia su disposizione del giudice della fase di cognizione sommaria, non sussistono ragioni per procedere alla richiesta trasmissione.

Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'attrice tenuto conto del valore indeterminabile della causa, del suo grado di difficoltà medio-elevato, dei valori massimi dei compensi previsti per ciascuna attività espletata. Attesa l'unicità delle difese delle tre convenute, la condanna al pagamento delle spese di lite deve avvenire in solido tra le stesse. Le spese della c.t.u., liquidate come da decreto del 7.4.2023, nei rapporti interni devono essere poste definitivamente a carico delle convenute in solido tra loro.



PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda assorbita, accertata la contraffazione dei disegni comunitari e internazionale relativi alle macchine da palestra delle linee "P [REDACTED]", "S [REDACTED]" e "S [REDACTED] P [REDACTED]" di T [REDACTED] S.p.A. ad opera di A [REDACTED] a M [REDACTED] quale imprenditore individuale che esercita attività con ditta E- [REDACTED], nonché ad opera di O [REDACTED] Club S.r.l.s. e di I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.s., nei termini di cui in motivazione, inibisce alle convenute l'utilizzo, la pubblicizzazione e la commercializzazione dei macchinari contraffattori, come indicati in motivazione;

fissa a carico di ciascuna convenuta una penale di € 1.000,00 per ogni violazione dell'inibitoria, come indicato in parte motiva;

ordina alle convenute il ritiro definitivo dal commercio dei macchinari contraffattori, come indicati in parte motiva, nonché la distruzione degli stessi, a cura delle stesse entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza e, in caso di mancata attuazione, a cura dell'attrice una volta decorso il termine indicato, in ogni caso a spese delle convenute;

ordina la pubblicazione del dispositivo per 60 giorni consecutivi sui siti internet [REDACTED], e, laddove *medio tempore* riattivati, sui siti [REDACTED] e [REDACTED], o comunque sui siti internet delle convenute al momento della pubblicazione del presente provvedimento, disponendo che vi provveda ciascuna convenuta o, in caso di mancata attuazione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'attrice, previa richiesta all'hosting provider delle credenziali di accesso;

autorizza a tal fine l'hosting provider R [REDACTED] S.p.A. a rilasciare a T [REDACTED] S.p.A. le credenziali di accesso ai siti internet delle convenute;

dichiara la sopravvenuta inammissibilità della domanda di condanna al risarcimento dei danni;

dichiara assorbita la domanda di sequestro ex art. 144 bis c.p.i.;

condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 21.155,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

pone le spese di c.t.u. nei rapporti interni definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro.

Brescia, 8.5.2024

Il giudice est.
dott. Davide Scaffidi

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

